

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi MARCONE, e della società USD PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MARCONE, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società USD Paolana, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società ASD Academy Taverna Montalto i seguenti premi di preparazione così come quantificati dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con le decisioni di seguito specificate:

- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Delia Daniel così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0293 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0294 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come accertato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0524 dell'11.3.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 11.3.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Matteo Francesco Rende così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0299 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Daniel Delia così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0424 del 23.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 23.2.2026;

USD PAOLANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Marcone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MARCONE,
 - Società USD PAOLANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARCONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD PAOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò